

La riforma della giustizia civile

Torino, 24 novembre 2022

La riforma del processo di cognizione di primo grado vista attraverso la lente del giudice: problemi pratici

Stefania Tassone - Tribunale di Torino



Tabella sinottica (fonte Altalex) la riforma oltre il processo

	Mediazione	Tentativo obbligatorio di mediazione esteso alle controversie che investono rapporti di durata	30 giugno 2023
		Attuazione dei principi delle legge delega sulla mediazione demandata dal giudice	30 giugno 2023
		Rinnovazione della disciplina in tema di formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi	30 giugno 2023
	Negoziazione assistita	Nel procedimento di negoziazione assistita, possibile esperimento di un'istruttoria stragiudiziale	30 giugno 2023
		Estensione della negoziazione assistita alle cause lavoristiche	30 giugno 2023
		Possibilità di regolare con la negoziazione l'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio	in vigore dal 22 giugno 2022
	Arbitrato	Potere degli arbitri di concedere misure cautelari e risistemazione dell'arbitrato societario	procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023

Processo ordinario di cognizione

Modifica del contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta

Concentrazione della fase introduttiva e ruolo potenziato della prima udienza di comparizione, nella quale la causa dovrà arrivare già definita nelle domande/eccezioni e nelle prove (thema decidendum e thema probandum)

Obbligo di definire il calendario del processo nella prima udienza

Decorrenza di un termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza e l'udienza di assunzione delle prove

Soppressione dell'udienza del giuramento del C.T.U.

Possibilità di sostituire l'udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice

Sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte

Semplificazione della fase decisoria, con previsione di termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla rimessione della causa in decisione



Altre disposizioni rilevanti per il giudizio di cognizione

Possibilità per il giudice di proporre alle parti una soluzione conciliativa fino a che la causa non viene rimessa in decisione

30 giugno 2023

Possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del Tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate

30 giugno 2023

**Ridenominato "procedimento semplificato di cognizione",
Il rito sommario è esteso anche alle ipotesi di fatti di causa non controversi, istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione, senza profili di complessità**

30 giugno 2023

Anche il giudice monocratico di Tribunale è giudice di appello avverso le sentenze dei GdP

Appello	Reinserimento della figura del “consigliere istruttore”	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
	Superamento della disciplina del cd. “filtro”	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
	Modifica della disciplina della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (possibilità di sospensione)	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
	Assunzione della decisione di manifesta infondatezza a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
	Limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado al solo caso di violazione del contraddittorio	impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023

Modifica alla competenza per valore del GdP

Art. 3

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: **«diecimila»**;
- b) al secondo comma, la parola «ventimila» e' sostituita dalla seguente: **«venticinquemila»**.

Nuova disciplina del difetto di giurisdizione

«Art. 37 (Difetto di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali e' rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado.

Nei giudizi di impugnazione puo' essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»

PCT e CONNESSI PRINCIPI

- Estensione e rafforzamento del processo civile telematico: **obbligo di deposito in telematico di atti e documenti** (dal 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione; dal 30 giugno 2023 per Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche);
- Possibilità, salva opposizione delle parti costituite, di tenere **con collegamento audiovisivo a distanza o in trattazione scritta** le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice (**dal 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione, Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche**);
- **Chiarezza e sinteticità degli atti, nonché lealtà e trasparenza** che devono improntare il giusto processo (supportati da strumenti sanzionatori a disposizione del giudice, a favore della Cassa delle ammende, dal 30 giugno 2023)

Gli atti del processo

- L'art. 1, 17° comma, lettera d) della legge delega 26 novembre 2021 n. 206 prevede: *"... **i provvedimenti del giudice e gli atti del processo** per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, **nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità**, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense";*
- la riforma ha modificato in primo luogo l'art. 121 c.p.c., aggiungendo la statuizione secondo la quale: **"Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico"** (aggiunte analoghe sono state poste negli artt. 163, 167, 342, 366 e 473 *bis* 12, c.p.c.);

Gli atti introduttivi delle parti

all'articolo 163, al terzo comma:

dopo il numero 3) e' inserito il seguente **«3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;»;**

al numero 4, dopo le parole «l'esposizione» sono inserite le seguenti: **«in modo chiaro e specifico»;**

il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di **settanta giorni prima** dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

all'articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione» sono inserite le seguenti: **«in modo chiaro e specifico»**

Le udienze

- la riforma prevede che *“il giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”* (nuovo art. 127, 3° comma c.p.c.).
- La disciplina di dettaglio è prevista nell’ **art. 127 bis c.p.c.** quanto all’udienza mediante collegamenti audiovisivi e nell’ **art. 127 ter c.p.c.** quanto al deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza.

Vi sono alcuni cambiamenti da considerare.

Art. 127 bis - Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Lo svolgimento dell'udienza, **anche pubblica**, mediante collegamenti audiovisivi a distanza puo' essere disposto dal giudice quando non e' richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, puo' chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, **tenuto conto dell'utilita' e dell'importanza della presenza delle parti** in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale **puo' anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.** In tal caso **resta ferma la possibilita' per queste ultime di partecipare in presenza.**

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-TER - Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

- L'udienza, **anche se precedentemente fissata, può essere sostituita** dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte **se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.**
- **Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.** Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
- Il giudice **provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.**
- Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna **un nuovo termine perentorio** per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- **Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.**

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2,3 e 4)]

FOCUS

Il Giudice dispone a sua discrezione
la forma dell'udienza con decreto non impugnabile e non motivato
(Scarselli, in *www.giustiziainsieme.it*)

Si tratta di un decreto privo di motivazione, visto che i decreti sono motivati solo se la legge dispone che debbano esserlo (art. 135, 4° comma c.p.c.) e **gli artt. 127 bis e ter c.p.c., al contrario, non prevedono che la decisione del giudice debba essere motivata.**

Si tratta di **determinazione completamente discrezionale**, poiché la legge non prevede in quali casi l'udienza possa essere sostituita mediante collegamenti audiovisivi o mediante il deposito di note scritte, dal che il giudice può farlo liberamente; **fino ad oggi la scelta era motivata da ragioni di sicurezza sanitaria**, ma da domani la determinazione delle modalità di svolgimento dell'udienza sarà rimessa alla piena libertà del giudice.

Le parti possono opporsi all'udienza con collegamento audiovisivo; tuttavia in questi casi **Il giudice provvede con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.**

Se il giudice può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti, significa che il giudice può anche disporre che al contrario l'udienza si tenga nei modi che questi aveva già determinato, ovvero significa che l'istanza della parte ben può essere respinta dal giudice

Analogamente, nelle ipotesi in cui l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte, a seguito dell'opposizione, il giudice **in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità; il che significa che il giudice è tenuto allo svolgimento dell'udienza in presenza solo se la richiesta proviene da entrambe le parti, poiché se al contrario la richiesta è solo di una parte, il giudice può ben disattendere la richiesta e confermare che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte.**

Le «nuove» udienze figurate con note scritte: le prime questioni (fonte: Organizzando)

§. Con i colleghi del Tribunale di ___ stiamo cercando di capire come applicare l'art. 127 ter in modo tale da consentire alla cancelleria il corretto allineamento degli eventi nel SICID e dunque per continuare ad avere il controllo del ruolo tramite la funzione "scrivania". Allo stato abbiamo formulato due ipotesi:

1) assegniamo il termine per il deposito delle note e, alla scadenza, facciamo un provvedimento per disporre che la cancelleria segni la causa a riserva;

2) con lo stesso provvedimento di assegnazione del termine disponiamo che alla scadenza la cancelleria segni il fascicolo come riserva senza ulteriori provvedimenti;

(altra opinione, fondandosi sul disposto dell'art. 183 comma 7 c.p.c. [se il giudice provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza], non esclude la possibilità di fissare udienza comunque alla scadenza del termine);

Altra questione.

La scadenza del termine (espressamente qualificato come perentorio) va considerata data di udienza, pertanto manca l'ora di una udienza fissata: *quid juris*? (forse occorre far riferimento alle possibilità di deposito telematico: v. Corte cost., 78/2019, da cui si desume che la notifica eseguita con modalità telematiche si perfeziona al momento della generazione della RAC);

Mutano i termini di comparizione ed il termine di costituzione del convenuto

- all'articolo 163-bis, al primo comma, la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: **«centoventi»**;
- rimane immutato il termine di costituzione dell'attore;
- all'articolo 166, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **almeno settanta giorni prima** dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione»;

Art. 171-bis (Verifiche preliminari)

- Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, **entro i successivi quindici giorni**, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle **condizioni di procedibilità della domanda** e alla **sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato**. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
- Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, **fissa la nuova udienza** per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
- Se non provvede ai sensi del secondo comma, **conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni**, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Art. 171-ter (Memorie integrative)

- Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

- 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
- 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria»

Art. 183 - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

- All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione **le parti devono comparire personalmente**. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi **dell'articolo 116, secondo comma**.
- Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, **se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo**, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e **tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185**.
- Se non provvede ai sensi del secondo comma **il giudice provvede sulle richieste istruttorie** e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, **il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombeni che verranno espletati in ciascuna di esse**.
- L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi **e' fissata entro novanta giorni**.
- Se l'ordinanza di cui al primo periodo e' emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Art. 81 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

- Il [giudice](#), quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del [processo](#), il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo [189](#), primo comma. I [termini](#) fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La [proroga](#) deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
- Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del [difensore](#) o del [consulente tecnico](#) d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.
- Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della [proroga dei termini](#) in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del [minore](#) avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della [maternità](#) e della paternità, di cui al [decreto](#) legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

La prima udienza

- In particolare, balza subito all'attenzione la collocazione in un momento anteriore alla prima udienza di tutta una serie di rilevanti verifiche officiose prescritte; il rischio è, in presenza di un vizio (si pensi soprattutto ad un vizio del contraddittorio), di far svolgere invano l'attività di deposito delle memorie integrative *ante causam*;
- L'intenzione sottesa a queste verifiche del giudice è presumibilmente quella di favorire ex art. 183 bis c.p.c. il passaggio dal rito ordinario a quello sommario ora chiamato «semplificato»;
- Discutibile è poi la previsione della necessaria presenza delle parti alla prima udienza per la conciliazione *ex art. 185 c.p.c.*: è risaputo che la transazione della lite presuppone una chiara volontà in tal senso, che non potrà certo automaticamente sorgere a seguito di siffatta imposizione, che determinerà un indistinto appesantimento di tutte le prime udienze. Sinora, e preferibilmente, l'attuale disciplina dell'art. 185 c.p.c. prevede la comparizione personale delle parti ai fini della conciliazione solo in caso di congiunta richiesta delle stesse.

Artt. 185-185bis c.p.c.

- all'articolo 185, al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del calendario del processo»;
- all'articolo 185-bis, al primo comma, le parole «alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;

ORDINANZE PROVVISORIE DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO

- Sono previste da due nuove norme con le quali, *in limite litis*, **su istanza di parte** il giudice **può** accogliere (art. 183 *ter* c.p.c.) oppure **può** rigettare (art. 183 *quater* c.p.c.) la domanda fatta valere in giudizio dall'attore.
- (secondo taluni il diritto alla difesa potrebbe subire una contrazione per il fatto che) tali disposizioni consentono al giudice di non portare al termine il processo, accogliendo immediatamente la domanda quando *“i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate”* (art. 183 *ter* c.p.c.), ovvero rigettando la domanda *“quando questa è manifestamente infondata”* ovvero *«se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullita' non e' stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163»* (art. 183 *quater* c.p.c.).
- Entrambe queste disposizioni inoltre stabiliscono: a) che le ordinanze sono **reclamabili** ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.; b) che in assenza di reclamo, oppure nel caso di rigetto del reclamo, **le ordinanze definiscono il giudizio**; c) e che infine le stesse **non acquistano efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.**, ne' la loro autorità può essere invocata in altri processi.

Le questioni

- a) L' assenza degli effetti di giudicato di queste ordinanze consente alla parte soccombente di ripresentare la domanda;
- b) In caso di reclamo viene ad essere impegnato un collegio, e tra l'altro (solo) per stabilire se vi è o meno manifesta infondatezza;
- c) Esaurita la fase di reclamo, ed in caso di accoglimento del reclamo, il merito sarà esaminato da un altro Giudice Istruttore, diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata, di fatto con un raddoppio delle attività processuali necessarie alla definizione del giudizio;

Nella fase di decisione (ex art. 189 c.p.c., mentre è abrogato l'art. 190 c.p.c.) il Giudice ...

assegna alle parti, **salvo che queste vi rinuncino**, i seguenti termini perentori:

- 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
- 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Art. 275-Decisione del collegio

Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi»

Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio)

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.»

all'articolo 193, dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente:

- In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.
- Con il medesimo provvedimento **il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma (... senza conoscere il giorno di inizio delle operazioni peritali, che nella pratica giudiziaria è fissato dal CTU nominato ...)**

all'articolo 213, dopo il primo comma

- e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego».

Art. 281-quinquies

(Decisione a seguito di trattazione scritta o mista)

Quando la causa e' matura per la decisione il giudice fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza e' depositata entro trenta giorni»;

all'articolo 281-sexies, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

(art. 5 lettera n) della Legge n. 206/2021)

Il procedimento sommario di cognizione è stato oggetto, a più riprese, di diversi interventi legislativi quali:

- il [d.lgs. n. 150/2011](#) che ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune controversie e,
- il [D.L. n. 132/2014](#) che ha previsto la "conversione" d'ufficio da rito ordinario a sommario in base alla valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria da parte del Giudice.

Nella riforma il procedimento sommario diventa «procedimento semplificato»;

- Il nuovo procedimento è previsto anche come **forma del giudizio davanti al Giudice di Pace** e potrà essere **adottato anche nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale** (a differenza dell'attuale rimedio che, come visto, è esperibile solo nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica).

I presupposti del procedimento sussistono quando:

- i) i fatti di causa siano tutti non controversi;**
- ii) l'istruzione della causa si basi su prove documentali o di pronta soluzione;**
- iii) oppure sia richiesta un'attività istruttoria costituenda non complessa.**

[Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato]

Il procedimento dovrà concludersi, inoltre, con una sentenza, anziché con l'attuale ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Art. 281-duodecies (Procedimento)

Alla prima udienza, il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Art. 281-terdecies (Decisione). - Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

Il procedimento semplificato avanti al GdP (Capo II, art. 3, comma 24, d.lgs. 149/2022)

all'articolo 320:

1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione»;

2) il quarto comma e' soppresso;

f) all'articolo 321, le parole «invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa» sono sostituite dalle parole «procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.».

Le sanzioni

- È qui sufficiente solo ricordare quelle nuove che questa ultima riforma ha ritenuto di aggiungere e/o rivedere, ricordando che addirittura con DM del Ministero della Giustizia 20 ottobre 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2022 n. 253, sono oggi date le *"Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili"*.
- Art. 96, 4° comma c.p.c.: *"Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00"*
- Art. 118, 2° comma c.p.c. e 210, 4° comma c.p.c.: *"Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna ad una pena pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.....se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00"*.
- Art. 283, 3° comma c.p.c.: *"Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000,00"*.
- Art. 473 bis 18 c.p.c.: *"Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi dell'articolo 92 e dell'articolo 96"* (dunque può essere sanzionato con la pena pecuniaria in favore delle casse delle ammende di cui all'art. 96, 4° comma c.p.c.).
- Art. 12 bis, 2° e 3° comma d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28: *"Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione"*.

Grazie dell'attenzione !!!

Stefania Tassone